



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 16/01/2019

### FATTO

La ricorrente, intestataria di un libretto di deposito a risparmio rilasciato dall'intermediario resistente, riferisce di aver chiesto, in data 02/02/2016, di prelevare € 1.150,00, sottoscrivendo l'apposita documentazione; deduce la mancata annotazione sul libretto dell'operazione in questione, nonché la mancata consegna della somma.

Esperito infruttuosamente il reclamo, chiede dunque il rimborso della somma di € 1.100,00, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di assistenza legale sostenute.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce innanzitutto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'asserita mancata consegna della somma prelevata, in spregio al fondamentale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., applicabile anche nel procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Fa presente che la ricorrente ha allegato copia non completa del libretto di risparmio in questione - la cui ultima operazione annotata risale al 04/05/2015 - e precisa che quest'ultimo è stato soggetto a rinnovo proprio in data 02/02/2016, "*a causa della fine delle righe su cui annotare le operazioni o in quanto usurato*"; inoltre, come si evince dai codici delle operazioni, il rinnovo è avvenuto successivamente al prelievo, per cui è evidente che quest'ultimo può essere accertato solo visionando l'estratto annuale del libretto.

Evidenzia altresì che, al momento dell'esecuzione dell'operazione, la ricorrente non ha eccepito alcunché all'addetto allo sportello e che, in ogni caso, non rientra nelle abitudini di quest'ultima recarsi in filiale per effettuare il prelievo e andarsene senza ottenere la somma di cui intendeva entrare in possesso; infatti, come si evince dall'estratto delle



operazioni effettuate nell'anno 2016, il giorno dell'accredito della pensione la cliente era solita effettuare il prelievo della somma. Evidenzia dunque che, molto probabilmente, la stessa non ricorda l'effettiva consegna della somma ed è stata tratta in inganno dal fatto che in quella data si è proceduto al rinnovo del libretto cartaceo.

Afferma che, alla luce di tali circostanze, la domanda di rimborso della somma di € 1.100,00 deve essere respinta per infondatezza, con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento dei danni asseritamente patiti, di cui tra l'altro non viene neanche dimostrata l'esistenza.

Chiede inoltre il rigetto della richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto il procedimento ABF non richiede l'assistenza di un difensore e in quanto la ricorrente non ha prodotto la documentazione idonea a comprovarne l'avvenuto pagamento.

## DIRITTO

La domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare questo Collegio rileva che la somma di cui la ricorrente chiede la restituzione ammonta ad € 1.100, benché nei reclami e nel ricorso si faccia riferimento alla somma di € 1.150,00.

Ai sensi dell'art. 1835 c.c., *“se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante”*. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito è nel senso di riconoscere al libretto di deposito il solo scopo di agevolare la prova delle operazioni di accredito e di addebito intercorse tra le parti; pertanto, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1835 c.c. non implica che l'annotazione stessa sia l'unico mezzo con il quale un'operazione possa essere provata, dovendo ammettersi che una delle parti possa dar prova in altro modo dell'esecuzione di operazioni non annotate (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. I, 27/09/2002, n. 14014).

Nel caso di specie, dall'estratto dei movimenti avvenuti sul deposito a risparmio non si evince il cennato prelievo di € 1.100,00; peraltro, in atti sono presenti due estratti della movimentazione del libretto in questione, dai quali emerge un salto cronologico: il primo estratto termina al 04/05/2015 con un saldo di € 12.513,00; il secondo inizia al 02/02/2016 (data del contestato prelievo) con un saldo di € 15.813,16 (prima annotazione è “rinnovo”). L'intermediario produce comunque la distinta di prelievo, nonché l'elenco complessivo delle operazioni effettuate nell'anno 2016, in cui risulta il prelievo eseguito il 2 febbraio. Dalle risultanze documentali risultano confermati il buon fine dell'operazione e l'assenza di anomalie, laddove al contrario la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'asserita mancata consegna della somma prelevata, né si evince, dalla documentazione in atti, che la stessa abbia lamentato tale circostanza nei giorni successivi all'operazione (il primo reclamo risale al 29/06/2017). In mancanza di prova, la domanda non può essere accolta, così come va parimenti respinta la richiesta di risarcimento dei danni, che non è in alcun modo circostanziata, né risulta supportata da evidenze documentali.

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**



Decisione N. 5037 del 18 febbraio 2019

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI